



328/2025

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Massimo Balestieri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 80285 del registro di Segreteria.

TRA

XX, rappresentato e difeso dall'avv.

Claudio Fatta.

RICORRENTE

CONTRO

INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t.

RESISTENTE

Fatto

Con ricorso in ottemperanza il ricorrente ha rilevato che il resistente INPS non ha ottemperato alla sentenza n. 403/2022 di questa Sezione, con cui è stato riconosciuto il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico con applicazione della

percentuale del 2,44 per cento annuo sulla quota retributiva, oltre arretrati nei limiti della prescrizione e oneri accessori. Ha così concluso:

- *"accertare la violazione da parte della convenuta all'obbligo di conformarsi alla sentenza n.403 del 2022, emessa da questa Ill.ma Corte dei Conti in data 10.05.2021 e depositata in cancelleria in pari data, notificata in data 18.05.2022.*
- *conseguentemente, condannare controparte a porre in essere tutti gli atti e gli adempimenti necessari per dare esatta esecuzione alla richiamata sentenza, ordinando in particolare la riliquidazione della pensione dell'istante con applicazione dell'aliquota di rendimento di cui all'art.54 del D.P.R. n.1092/1973 nella misura del 2,445% annuo per la parte dell'assegno calcolata con il sistema retributivo, provvedendo altresì al pagamento delle somme dovute a titolo di arretrati per i maggiori ratei, dal giorno della decorrenza del trattamento previdenziale, importo che dovrà, inoltre, essere incrementato della maggior somma tra la rivalutazione monetaria su base annuale secondo indici gli ISTAT e gli interessi legali*

dalla data del fatto sino a quella della pubblicazione della presente sentenza, e ancora degli interessi legali da quest'ultima data sino all'effettivo. Il tutto come stabilito nella sentenza in questione;

- assegnare a controparte il termine di giorni 60 o il diverso termine, anche minore, per l'effettiva integrale esecuzione del dispositivo della sentenza;*
- nominare fin d'ora un commissario ad acta per provvedere su quanto richiesto per l'ipotesi che controparte non ottemperi entro il termine che verrà indicato;*
- sempre in caso di mancata esecuzione della sentenza entro il termine che sarà indicato dalla Corte, accordare al ricorrente una penalità di mora pari ad Euro 50,00 al giorno per l'eventualità di un ulteriore ritardo della Pubblica Amministrazione.*
- condannare controparte, inadempiente, ex art.91 c.p.c., alla refusione delle spese di lite del presente giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario e, in via equitativa, ex art.96, co. 3 c.p.c., al pagamento di una ulteriore somma a favore del*

ricorrente;"

All'esito dell'udienza del 16/04/2025, con l'ordinanza n. 70/2025 è stata dichiarata la contumacia dell'INPS ordinando il deposito del fascicolo amministrativo.

All'udienza del 9/07/2025 con l'assistenza del segretario Paola Venanzini, l'avv. Alessandro Gioia per delega per il ricorrente si è riportato agli atti; al termine della camera di consiglio è stata data lettura del dispositivo, trasmesso al segretario per gli adempimenti di rito.

DIRITTO

In via preliminare, si rileva che l'INPS non ha depositato il fascicolo amministrativo.

Nel merito, il ricorrente ha rappresentato che l'INPS non ha ottemperato alla sentenza n.403 del 2022 di questa Sezione, nonostante diversi solleciti, della quale si riporta il dispositivo:

"La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- dichiara l'inammissibilità del ricorso nei confronti del Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del legale rappresentante p.t., nulla per le spese;

- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento annuo sulla quota retributiva; nei limiti della prescrizione quinquennale, sui maggiori ratei di pensione conseguentemente dovuti spettano gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria (quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento;

- compensa le competenze legali.

..."

In ragione di quanto sopra, e tenuto conto che l'INPS è contumace, visti gli articoli 217 e 218 c.g.c. il resistente INPS dovrà provvedere all'ottemperanza della suddetta sentenza entro 60 giorni dalla notifica a cura del ricorrente della presente decisione. Nell'ipotesi in cui il resistente non provveda entro il termine fissato, si procede sin d'ora alla nomina del Commissario ad acta nella persona del Direttore Regionale Lazio dell'INPS che direttamente o a mezzo di un suo delegato provvederà entro i successivi 60 giorni.

Non sono accolte le ulteriori richieste del ricorrente, tenuto conto che nella materia in questione l'INPS ha emanato specifiche circolari con cui ha aderito ai noti principi fissati dalle sentenze delle Sezioni riunite n. 1/2021 e n. 12/2021.

Alla soccombenza dell'INPS segue la condanna alle competenze legali con distrazione in favore del procuratore antistatario, che si quantificano in € 1.000,00, oltre Iva, Cassa Avvocati e spese generali al 15%.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- accoglie il ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 403/2022 di questa Sezione, e, per l'effetto ordina al resistente INPS di provvedere entro il termine di giorni 60 decorrenti dalla notifica della presente sentenza a cura del ricorrente;
- in caso di ulteriore inottemperanza, nomina quale Commissario ad acta il Direttore Regionale Lazio dell'INPS che direttamente o a mezzo di un suo delegato provvederà agli adempimenti entro i successivi 60 giorni;

- condanna il resistente INPS alle competenze legali, quantificate in € 1.000,00, oltre Iva, Cassa Avvocati e spese generali al 15%, con distrazione a favore del procuratore antistatario, nulla per le spese di giudizio.

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 10.07.2025
per il Dirigente**

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
10.07.2025
13:58:08
GMT+02:00